

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI BONIFICA E DI DRAGAGGIO

COSA: finalità e caratteristiche

- Promozione della reindustrializzazione dei siti contaminati, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo il massimo livello di tutela dell'ambiente.
- Riutilizzo dei materiali da dragaggio.

CHI: soggetti e settori interessati

- Beneficiano della razionalizzazione delle procedure di bonifica gli esercenti di impianti strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese, chi opera nel settore degli oli minerali e chi opera nella raffinazione.
- Beneficiano delle disposizioni sul dragaggio i soggetti che operano in zone portuali, per le iniziative da intraprendere in quest'ambito, e le comunità lì residenti.

COME: modalità di attuazione

- E' introdotto un sistema che consente di utilizzare gli impianti eseguendo gli interventi di messa in sicurezza operativa, a prescindere dagli interventi di bonifica, purché ne sia garantita la fattibilità. L'obiettivo è favorire la reindustrializzazione dei siti contaminati - anche di interesse nazionale - e agevolare le procedure relative alla chiusura degli impianti di raffinazione e alla loro trasformazione in depositi.
- Sono promossi accordi di programma tra il ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministero dell'Ambiente, e le amministrazioni competenti, per promuovere la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, per le autorizzazioni relative all'installazione, esercizio e dismissione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
- E' favorito l'utilizzo dei materiali dragati nei fondali dei porti che rientrano nei Siti di interesse nazionale (i cosiddetti Sin) per le attività di rifacimento degli arenili, reimmissione nei corpi idrici, utilizzo a terra (qualora presentino livelli di inquinanti inferiori ai limiti di legge), evitando così la loro destinazione alle discariche e il consumo di materiali "vergini" per la realizzazione delle infrastrutture.

INFO: norme di riferimento e documentazione

- Art. 57 D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio".
- Art. 36 D.. 22 giugno 2012, n. 83, "Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero".
- Art. 48 D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, "Norme in materia di dragaggi".